

Livorno, 22 ottobre 2025



A
G
E
N
Z
I
A

ADM

AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI

**Tutela del Made in Italy, origine
delle merci e sistema delle
preferenze nell'ambito del
Codice Doganale**

Relatori

Dott. Gherardo Bodini (gherardo.bodni@adm.gov.it)

Dott. Fabio Burani (fabio.burani@adm.gov.it)

**Direzione Territoriale Toscana e Umbria
Ufficio delle Dogane di Livorno
Reparto Controlli allo Sdoganamento**

***Il Made in Italy* e la regolamentazione dell'origine delle merci: una retrospettiva storica**

Il *Made in Italy*

Non un marchio, ma un valore collettivo.

Cosa rappresenta il Made in Italy?

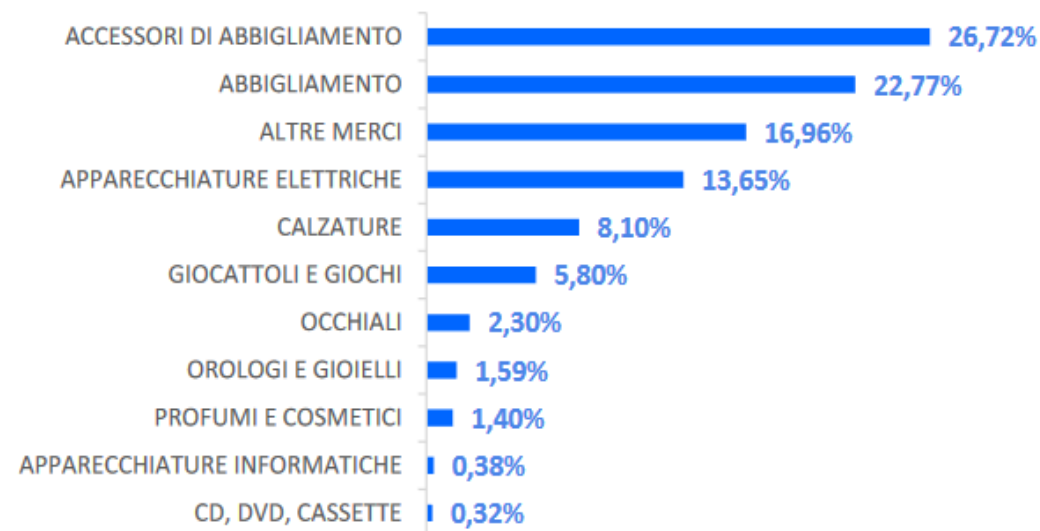
- Il simbolo dell'eccellenza immateriale italiana: qualità, cultura, design, *lifestyle*.
- Un impatto quantificabile in 60 miliardi di Euro di plusvalore (Fonte: Studio Assocamerestero e Unioncamere, 2024)
- Un volano economico per le Quattro A del Sistema Italia (Alimentare, Abbigliamento, Arredamento, Automazione)
- Formalmente non è un marchio, ma una indicazione di origine doganale, per questo la tutela del «*Made in*» presenta delle peculiarità (non è direttamente azionabile da privati, dipende da norme di esclusiva competenza comunitaria, problema del *free rider*).

Il Made in Italy

Non un marchio, ma un valore collettivo.

Fig.11 – NUMERO DEI SEQUESTRI PER MADE IN ITALY DA GUARDIA DI FINANZA ED AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI PER SETTORE MERCEOLOGICO 2019

	2019	VARIAZIONE 2019-2018	% SU 2019
ABBIGLIAMENTO	357	+17,43%	22,77%
ACCESSORI DI ABBIGLIAMENTO	419	-20,64%	26,72%
ALTRE MERCI	266	+0,76%	16,96%
APPARECCHIATURE ELETTRICHE	214	+30,49%	13,65%
APPARECCHIATURE INFORMATICHE	6	0,00%	0,38%
CALZATURE	127	-18,06%	8,10%
CD DVD CASSETTE	5	+150,00%	0,32%
GIOCATTOLE E GIOCHI	91	-2,15%	5,80%
OCCHIALI	36	-63,64%	2,30%
OROLOGI E GIOIELLI	25	+19,05%	1,59%
PROFUMI E COSMETICI	22	-46,34%	1,40%
TOTALE COMPLESSIVO	1.568	-6,50%	100,00%



Fonte: Database IPERICO – Ministero delle Imprese e del Made in Italy

La legislazione doganale e il *Made in*

La Rivoluzione Industriale e la regolamentazioni sull'origine delle merci

Quando nasce il concetto di «*Country-of-origin effect (COE)*»?

- Il COE è un effetto psicologico, studiato fin dal secondo dopoguerra, che descrive come i comportamenti, le percezioni e le decisioni di acquisto dei consumatori sono influenzati dal paese di origine di un prodotto.
- Il paese di origine di un bene gioca anche un ruolo fondamentale anche nel c.d. «*etnocentrismo del consumatore*».
- Le indicazioni di origine erano rilevanti già nell'antichità (Nella Roma Imperiale vi era un fiorente commercio di ostriche di *Londinium* e cannella araba).
- In epoca medioevale, Marco Polo descrive analiticamente il commercio di sete e spezie che avveniva sulla Via della Seta.
- Con l'epoca delle scoperte nascono il concetto di Mercantilismo e la concorrenza economica tra Stati Nazione.
- Con la Rivoluzione Industriale fiorisce la produzione di massa dei beni di largo consumo.

La legislazione doganale e il *Made in*

La Rivoluzione Industriale e la regolamentazioni sull'origine delle merci

Il *Merchandise Mark Act* del 1887.

- Il Regno Unito è stato il primo paese a introdurre una legislazione *ad hoc* per punire l'illecito uso del *Made in* sui beni di consumo.
- La promulgazione del *Merchandise Mark Act* fu causata dall'arrivo in massa sul mercato britannico di prodotti tedeschi recanti false attestazioni di origine.
- Le violazioni erano punite con sanzioni penali (reclusione con lavori forzati fino a due anni e ingenti sanzioni pecuniarie).

La legislazione doganale e il *Made in*

La Rivoluzione Industriale e la regolamentazioni sull'origine delle merci

Il *Merchandise Mark Act* del 1887.

- Era prevista una norma specifica per gli orologi, la quale puniva anche le condotte potenzialmente idonee a fuorviare il consumatore. (*«Where a watch case has thereon any words or marks which constitute, or are by common repute considered as constituting, a description of the country in which the watch was made, and the watch bears no description of the country where it was made, those words or marks shall primâ facie be deemed to be a description of that country within the meaning of this Act»*).
- Era stabilito che il mezzo di prova primario fosse il porto di origine delle merci (Origine = Provenienza)

L'Accordo di Madrid sulla repressione delle false o fallaci indicazioni di provenienza (1891)

- Primo trattato internazionale a tutela delle indicazioni di origine.
- Origine e provenienza non sono distinte.
- Non stabilisce regole sull'origine, che rimangono prerogativa delle nazioni firmatarie.
- Il requisito oggettivo consiste in qualsiasi prodotto recante una **falsa** o **fallace** indicazione di origine.
- Ratificato in Italia con il D.P.R. n. 865/1950.
- Reso applicativo con il D.P.R. n. 656/1968.

L'Accordo di Madrid – Articolo 1

- 1) Qualsiasi prodotto recante una **falsa o fallace** indicazione di **provenienza**, nella quale uno dei paesi, cui si applica il presente Accordo, o un luogo situato in uno di essi, fosse direttamente o indirettamente indicato come paese o come luogo d'origine, sarà **sequestrato alla importazione** in ciascuno dei detti paesi.
- 2) Il sequestro **sarà eseguito anche nel paese in cui la falsa o fallace indicazione di provenienza sarà stata apposta**, o in quello in cui sarà stato importato il prodotto recante tale falsa o fallace indicazione.
- 3) Se la legislazione di un paese non ammette il sequestro all'importazione, questo sarà sostituito dal **divieto d'importazione**.
- 4) Se la legislazione di un paese non ammette né il sequestro all'importazione, né il divieto d'importazione, né il sequestro nell'interno, dette misure, nell'attesa che detta legislazione sia adeguatamente modificata, saranno sostituite dalle azioni e dai mezzi che la legge di quel paese assicura in simili casi ai propri cittadini.
- 5) **In mancanza di sanzioni speciali** che assicurino la repressione delle false o fallaci indicazioni di provenienza, **saranno applicabili le sanzioni previste dalle corrispondenti disposizioni delle leggi sui marchi o sui nomi commerciali**.

La legislazione doganale e il *Made in*

L'Accordo di Madrid

L'Accordo di Madrid – Articolo 2

- 1) Il sequestro sarà eseguito **a cura dell'Amministrazione delle dogane**, che ne avvertirà immediatamente l'interessato, persona fisica o giuridica, allo scopo di **permettergli di regolarizzare, se lo desidera, il sequestro conservativo**; tuttavia il Pubblico Ministero, o qualsiasi altra autorità competente, potrà chiedere il sequestro sia a domanda della parte lesa sia d'ufficio; la procedura seguirà allora il suo corso ordinario.
- 2) Le autorità **non saranno tenute ad eseguire il sequestro in caso di transito**.

La legislazione doganale e il *Made in*

L'Accordo di Madrid

L'Accordo di Madrid – Articolo 3

Le presenti disposizioni non escludono che il venditore indichi il suo nome o il suo indirizzo su prodotti provenienti da un paese diverso da quello della vendita, ma, in tal caso, **l'indirizzo o il nome deve essere accompagnato dall'indicazione precisa, e a caratteri ben chiari, del paese o del luogo di fabbricazione o di produzione** o da altra indicazione che valga ad evitare qualsiasi errore sulla vera origine delle merci.

La legislazione doganale e il *Made in*

L'Accordo di Madrid

D.P.R. n. 656/1968

- Art. 1 – Le merci per le quali vi sia il fondato sospetto che rechino una falsa o fallace indicazione di provenienza sono soggette a fermo all'atto della loro introduzione nel territorio della Repubblica, a cura dei competenti uffici doganali che ne danno immediatamente notizia all'autorità giudiziaria e agli interessati.
- Art. 2 – Qualora gli interessati abbiano provveduto alla **regolarizzazione** prevista dall'art. 2 dell'Accordo di Madrid (...) e **siano trascorsi sessanta giorni dalla data della comunicazione alla autorità giudiziaria, senza che questa abbia disposto il sequestro**, gli uffici doganali potranno restituire le merci agli interessati.

L'Accordo relativo alle regole di origine – Organizzazione Mondiale del Commercio (1995)

- Rientra nel quadro degli accordi istitutivi dell'Uruguay Round sulla regolamentazione del commercio internazionale (GATT).
- Avrebbe dovuto, auspicabilmente, condurre a una armonizzazione della normativa sulle regole di origine degli stati membri.
- Il procedimento, tuttavia, non si è mai compiuto.
- Rimangono tuttavia in vigore le regole previste dall'Accordo per il periodo di transizione (ormai con un orizzonte temporale indefinito).

L'Accordo relativo alle regole di origine OMC – Principi

- Non utilizzare le regole sull'origine per fini politica commerciale.
- Non creare distorsioni del mercato e non discriminare tra esportazioni e importazioni o tra i paesi membri.
- Applicare le regole sull'origine in modo consistente, uniforme, imparziale e ragionevole.
- Utilizzare criteri oggettivi e positivi per l'implementazione delle norme.
- Pubblicare leggi, regolamenti e decisioni giudiziarie e amministrative sulla materia.
- Fornire, su richiesta, asseverazioni sull'origine.
- Non applicare retroattivamente nuove norme o modifiche delle stesse.

L'origine delle merci nel Codice Doganale dell'Unione

Origine, provenienza e posizione doganale delle merci

- La **provenienza** è una mera indicazione geografica con valenza commerciale, e indica il paese dal quale le merci sono state spedite.
- L'**origine** delle merci è invece un concetto tipico del Diritto Doganale, che non corrisponde necessariamente alla provenienza. Rappresenta, insieme alla quantità, alla qualità e al valore, una *conditio sine qua non* della dichiarazione, ed è un presupposto fondamentale per l'applicazione delle misure tributarie ed extra-tributarie.
- Per **posizione doganale** si intende il carattere di merci non unionali o unionali (articolo 5, co. 22, del CDU), passaggio che avviene a seguito di immissione in libera pratica. La posizione doganale delle merci non incide sull'origine delle merci.

L'origine doganale delle merci: origine non preferenziale e preferenziale

- L'**origine non preferenziale** indica il paese in cui il prodotto è stato fabbricato o ha subito l'ultima lavorazione sostanziale prima di essere commercializzato.
- L'**origine preferenziale** è uno *status doganale*, regolato generalmente da trattati, che consente a merci con destinate caratteristiche di beneficiare di un trattamento tariffario preferenziale (abbattimenti daziari o di contingentamenti).

Ogni prodotto ha necessariamente un'origine non preferenziale, che potrebbe essere diversa dalla sua origine preferenziale.

L'origine delle merci nel CDU

L'origine non preferenziale

L'origine non preferenziale (artt. 59 e ss. Reg. (UE) 952/2013, che istituisce il CDU)

Ha valore *erga omnes* e consente di determinare l'applicazione delle misure di confine della politica commerciale non preferenziale:

- Clausola della nazione più favorita (Art. 1 GATT);
- Applicazione dei **dazi antidumping** e **compensativi** e delle **misure di salvaguardia**;
- Elaborazione delle statistiche commerciali;
- *Enforcement* degli embarghi commerciali o delle misure restrittive connesse a sanzioni internazionali;
- I requisiti in materia di marcatura d'origine, tra cui l'apposizione del ***Made in***.

L'origine delle merci nel CDU

L'origine non preferenziale

Criteri per l'attribuzione dell'origine non preferenziale

L'art. 60 del CDU effettua una distinzione tra

- Merci **interamente ottenute** in un unico paese o territorio, che sono considerate originarie di tale paese o territorio (solo un paese partecipa alla fabbricazione del prodotto);
- Le merci alla cui produzione contribuiscono **due o più paesi** o territori.

L'origine delle merci nel CDU

L'origine non preferenziale

Merci interamente ottenute (Art. 60, co. 1, CDU)

L'elenco tassativo delle merci **interamente ottenute** è dettato dall'art. 31 del Regolamento Delegato (UE) 2446/2015. Sono interamente ottenuti:

1. i prodotti minerali estratti in tale paese o territorio;
2. i prodotti del regno vegetale coltivati e raccolti unicamente in tale paese o territorio;
3. gli animali vivi, ivi nati e allevati;
4. i prodotti provenienti da animali vivi ivi allevati;
5. i prodotti della caccia e della pesca ivi praticate;
6. i prodotti della pesca marittima e altri prodotti estratti dal mare fuori delle acque territoriali di un paese da navi registrate nel paese o territorio interessato e battenti bandiera di tale paese o territorio;
7. le merci ottenute o prodotte a bordo di navi-officina utilizzando prodotti di cui alla lettera f), originari di tale paese o territorio, sempreché tali navi-officina siano immatricolate in detto paese e ne battano la bandiera;
8. i prodotti estratti dal suolo o dal sottosuolo marino situato al di fuori delle acque territoriali, sempreché tale paese o territorio eserciti diritti esclusivi per lo sfruttamento di tale suolo o sottosuolo;
9. cascami e gli avanzi risultanti da operazioni manifatturiere e gli articoli fuori uso, sempreché siano stati ivi raccolti e possano servire unicamente al recupero di materie prime;
10. **le merci ivi ottenute esclusivamente a partire dai prodotti di cui alle precedenti categorie.**

L'origine delle merci nel CDU

L'origine non preferenziale

Due o più paesi partecipano alla fabbricazione del prodotto (Art. 60, co. 2, CDU)

«Le merci alla cui produzione contribuiscono due o più paesi o territori sono considerate originarie del paese o territorio in cui hanno subito l'ultima trasformazione o lavorazione sostanziale ed economicamente giustificata, effettuata presso un'impresa attrezzata a tale scopo, che si sia conclusa con la fabbricazione di un prodotto nuovo o abbia rappresentato una fase importante del processo di fabbricazione.»

L'origine delle merci nel CDU

L'origine non preferenziale

Criteri di attribuzione dell'origine *ex* Art. 60, co. 2, CDU

1. **«Ultima trasformazione o lavorazione sostanziale»:** l'ultima trasformazione o lavorazione sostanziale dovrebbe portare alla fabbricazione di un prodotto nuovo o rappresentare una fase importante della fabbricazione. In particolare, devono essere identificati i materiali non originari utilizzati nell'ultimo paese di produzione. Infatti, tali materiali non originari devono essere stati trasformati o lavorati in modo sostanziale per conferire al prodotto finale l'origine non preferenziale dell'ultimo paese di produzione. La verifica in concreto avviene **in due modi diversi**, a seconda che le merci in esame siano o meno ricomprese nell'**Allegato 22-01** del Regolamento Delegato.
2. **«Giustificazione economica»:** Ai sensi dell'articolo 33 del Regolamento Delegato, il criterio della giustificazione economica non è rispettato «se risulta, sulla base degli elementi disponibili, che lo scopo di tale operazione era quello di evitare l'applicazione delle misure di cui all'articolo 59 del codice». L'applicazione di questo criterio può essere stabilita solo caso per caso, tenendo conto di tutti gli elementi delle ultime operazioni di trasformazione e dello scopo di tali operazioni nell'ultimo paese di produzione. La questione del rispetto del criterio «economicamente giustificato» viene sollevata in particolare quando sono in vigore misure antidumping.

L'origine delle merci nel CDU

L'origine non preferenziale

Criteri di attribuzione dell'origine *ex* Art. 60, co. 2, CDU

3. **«Stabilimento di produzione»:** La lavorazione o la trasformazione dei prodotti deve essere stata effettuata in un'impresa attrezzata a tal fine.
4. **«Risultato della trasformazione»:** La lavorazione o la trasformazione di un bene deve portare alla fabbricazione di un nuovo prodotto o rappresentare una fase importante della fabbricazione.

L'origine delle merci nel CDU

L'origine non preferenziale

La nozione di «ultima trasformazione o lavorazione sostanziale» (Art. 33, co. 2, RD-CDU)

Ha una natura «bicefala», a seconda del caso in cui le merci siano o non siano ricomprese tra quelle previste nell'allegato 22-01 del Regolamento Delegato.

- Per le **merci che rientrano nell'allegato 22-01** si considera che abbiano subito l'ultima trasformazione o lavorazione sostanziale, che ha come risultato la fabbricazione di un prodotto nuovo o che rappresenta una fase importante della fabbricazione, nel paese o territorio in cui **le regole contenute in tale allegato** sono soddisfatte o che è identificato da tali regole.
- Per le **merci non elencate nell'allegato 22-01**, l'origine è **determinata caso per caso** valutando qualsiasi processo o operazione **in relazione al criterio di ultima trasformazione o lavorazione sostanziale come definita dall'art. 60 del CDU**.

L'origine delle merci nel CDU

L'origine non preferenziale

Determinazione dell'origine per i prodotti inclusi nell'allegato 22-01 del RD-CDU

Le disposizioni dell'allegato 22-01 del CDU si applicano solo alle merci in esso specificamente elencate, come identificate dalle singole voci del Sistema Armonizzato.

Sono individuate due tipologie di regole, le regole primarie e le regole residuali, le quali subentrano in via sussidiaria quando le regole primarie non consentano di stabilire il paese di origine.

L'origine delle merci nel CDU

L'origine non preferenziale

02015R2446 — IT — 25.02.2025 — 012.001 — 906

▼ **B**

CAPITOLO 60

Tessuti a maglia

Regola residuale di capitolo

Se il paese di origine non può essere stabilito applicando le regole primarie, il paese di origine delle merci è quello in cui ha origine la maggior parte dei materiali, come stabilito in base al valore dei materiali.

► M10 Codice SA 2022 ◀	Designazione delle merci	Regole primarie
6001	Velluti, felpe (comprese le stoffe dette a peli lunghi) e le stoffe ricce, a maglia	Come specificato per le voci separate
ex 6001 (a)	- stampati, tinti (anche in bianco)	Fabbricazione a partire da filati oppure Stampa o tintura di tessuti grezzi o precandeggiati, accompagnata da operazioni di preparazione o rifinitura
ex 6001 (b)	- Altro	Fabbricazione a partire da filati
6002	Stoffe a maglia di larghezza inferiore o uguale a 30 cm, contenenti, in peso, 5 % o più di filati di elastomeri o di fili di gomma, diverse da quelle della voce 6001	Come specificato per le voci separate

Allegato 22-01 RD –
Esempio illustrativo

Regole primarie per i prodotti inclusi nell'allegato 22-01

Esistono **due categorie di regole primarie**:

a) regole primarie che identificano direttamente il **paese di origine** della merce;

0201	Carni di animali della specie bovina, fresche o refrigerate	Si considera paese di origine delle merci della presente voce quello in cui l'animale è stato all'ingrasso per almeno tre mesi prima della macellazione.
------	---	--

b) regole primarie che conferiscono l'origine dell'ultimo paese di produzione, a condizione che il criterio stabilito nella regola primaria sia stato soddisfatto in tale paese. In questa sotto-categoria coesistono tre tipi di regole:

- 1) **cambiamento di voce**, sottovoce o separazione della voce tariffaria;
- 2) **criterio della trasformazione specifica**;
- 3) **criterio del valore aggiunto**.

1) Cambiamento di capitolo, voce o sottovoce

Un cambiamento di voce tariffaria, il c.d. *salto tariffario*, si verifica **quando la classificazione tariffaria del prodotto finale è diversa dalla classificazione tariffaria dei materiali non originari utilizzati nella produzione**. Si suddivide in: cambio di capitolo (CC – *Change of Chapter*), cambio di voce doganale (CTH – *Change of Tariff Heading*), cambio di sottovoce (CTSH – *Change of Tariff Sub-heading*).

Una modifica da un'altra voce specifica può essere esclusa, oppure la modifica può essere subordinata a qualche operazione aggiuntiva.

ex 7226 (b)	- Semplicemente laminati a freddo	CTHS, tranne dai prodotti laminati a freddo della voce 7225
-------------	-----------------------------------	---

7223	Fili di acciai inossidabili	CTH, tranne dalle voci da 7221 a 7222; oppure passaggio dalle voci da 7221 a 7222, a condizione che il materiale sia stato ottenuto a freddo.
------	-----------------------------	---

2) Criterio della trasformazione specifica

Detta dettagliate **specifiche condizioni del processo produttivo, diverse a seconda dei settori merceologici**.
Per esempio, per quanto concerne i prodotti tessili, sono comprese le seguenti regole:

- **Fabbricazione a partire da fibre** (solitamente per la determinazione dell'origine dei filati);
- **Fabbricazione a partire da filati** (solitamente per la determinazione dell'origine dei tessuti);
- **Confezionamento completo** (cioè devono essere eseguite tutte le operazioni successive al taglio delle stoffe o alla modellatura delle stoffe a maglia);
- **Stampa o tintura** (solitamente nel caso di filati o tessuti grezzi, in alternativa alla fabbricazione da fibre o filati).

5209	Tessuti di cotone, contenenti almeno l'85 %, in peso, di cotone, di peso superiore a 200 g/m2	Fabbricazione a partire da filati oppure Stampa o tintura di tessuti grezzi o pre-candeggiati, accompagnata da operazioni di preparazione o rifinitura
------	---	---

L'origine delle merci nel CDU

L'origine non preferenziale

3) Criterio del valore aggiunto

Regola per la quale l'origine è acquisita se, durante la fabbricazione, l'aumento di valore acquisito in seguito alla lavorazione e alla trasformazione e, eventualmente, l'incorporazione di pezzi originari del paese di fabbricazione rappresenta almeno l' $X\%$ del prezzo franco fabbrica del prodotto. «X» rappresenta la percentuale indicata per ciascuna voce.

► M10 Codice SA 2022 ◀	Designazione delle merci	Regole primarie
ex 1404	Linters di cotone, imbianchiti	Si considera paese d'origine delle merci quello in cui il prodotto è fabbricato a partire da cotone grezzo il cui valore non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

L'origine delle merci nel CDU

L'origine non preferenziale

Principio di «assorbimento» o «roll up»

Il punto 2.3 delle note introduttive dell'allegato 22-01 del RD-CDU stabilisce che *«i materiali che hanno acquisito il carattere originario in un paese sono considerati materiali originari di tale paese ai fini della determinazione dell'origine di una merce che incorpora tali materiali o di una merce ottenuta da tali materiali mediante ulteriore lavorazione o trasformazione in tale paese».*

Questo principio è comunemente indicato come **principio di «assorbimento» o «roll up»**.

Esempio: Le società A e B si trovano nel paese X.

Una spazzola per capelli (valore 5€) prodotta nell'azienda A soddisfa il criterio di origine che richiede un CTH (i materiali utilizzati non erano originari, la spazzola per capelli ha il paese di origine X). La spazzola per capelli viene ulteriormente utilizzata come materiale intermedio. Nell'azienda B viene messo in un set con un pettine per capelli non originario (valore 2€ - paese di origine Y) in una borsa da toilette (valore 2€ - paese di origine Z). La messa in serie è elencata come un'operazione minima, quindi l'origine è determinata dall'origine della maggior parte dei materiali utilizzati sulla base del valore dei materiali. Il principio dell'assorbimento o roll-up fa sì che l'intero prodotto (spazzola dell'impresa A) sia considerato originario quando si valuta il carattere originario del prodotto finale; quindi, non si risale ai materiali utilizzati nella produzione della spazzola.

Il materiale intermedio (spazzola) è considerato originario al 100 % del paese X e, poiché il suo valore rappresenta la maggior parte dei materiali utilizzati, l'origine dell'insieme è il paese X.

L'origine delle merci nel CDU

L'origine non preferenziale

Regole residue per i prodotti inclusi nell'allegato 22-01 RD-CDU

Si applicano in tre casi:

1. Qualora una regola primaria non permetta di determinare l'origine non preferenziale delle merci;
2. Qualora la trasformazione effettuata non sia economicamente giustificata (art. 33, co. 2, del RD-CDU);
3. Qualora l'operazione eseguita non vada oltre le operazioni minime di cui all'art. 34 del RD-CDU.

La regola residuale di capitolo definita all'inizio di ogni capitolo stabilisce **che il paese in cui ha origine la maggior parte dei materiali è il paese di origine**. A seconda dei casi, la regola si basa sul **valore** o sul **peso** dei materiali utilizzati.

Tuttavia, per alcuni prodotti agricoli (capitoli 2, 4, 9, 14, 17, 20 e 22) si applicano specifiche regole residuali di capitolo, che prevalgono sulla regola residuale della parte maggioritaria.

Nota del capitolo:

Se non vengono rispettate le regole primarie delle voci da 0201 a 0206, si considera paese d'origine delle carni (frattaglie) quello in cui gli animali da cui provengono sono stati ingrassati o allevati più a lungo.

L'origine delle merci nel CDU

L'origine non preferenziale

Prodotti che non sono inclusi nell'allegato 22-01 RD-CDU

L'origine è determinata caso per caso valutando qualsiasi processo o operazione in relazione al concetto di ultima trasformazione o lavorazione sostanziale quale definita dall'art. 60 del CDU.

Ai sensi dell'art. 33, co. 3, CDU, **se le operazioni di trasformazione o lavorazione non sono giustificate dal punto di vista economico, il paese di origine del prodotto finale è il paese o territorio di origine della maggior parte dei materiali.** Quando il prodotto finale è classificato nei capitoli da 1 a 29 o da 31 a 40, la maggior parte dei materiali è determinata in base al peso dei materiali. Se il prodotto finale deve essere classificato nei capitoli 30 o da 41 a 97 del sistema armonizzato, la maggior parte dei materiali è determinata in base al valore dei materiali.

Tuttavia, anche se non esistono altre regole giuridicamente vincolanti, la Commissione ha pubblicato orientamenti specifici nel tentativo di migliorare l'interpretazione armonizzata del principio di base dell'«ultima trasformazione sostanziale». Rimangono tuttavia orientamenti interpretativi e non giuridicamente vincolanti.

L'origine delle merci nel CDU

L'origine non preferenziale

I criteri di esclusione *ex* Art. 34 RD-CDU: Le operazioni minime

Non sono **mai** considerate trasformazioni o lavorazioni sostanziali:

1. Le **manipolazioni destinate ad assicurare la conservazione** in buone condizioni dei prodotti durante il loro trasporto e magazzinaggio (ventilazione, spanditura, essiccazione, rimozione di parti avariate e operazioni analoghe) o operazioni volte a facilitare la spedizione o il trasporto;
2. **Operazioni semplici** consistenti nella spolveratura, nella vagliatura, nella cernita, nella classificazione, nell'accoppiamento, nel lavaggio, nel taglio;
3. Le operazioni di **imballaggio**;
4. La **presentazione** di merci in set o insieme o la presentazione per la vendita;
5. L'**apposizione di marchi**, etichette o altri segni distintivi sui prodotti o sul loro imballaggio;
6. Il semplice **assemblaggio** di parti di prodotti per costituire un prodotto completo;
7. Lo **smontaggio** o cambio di destinazione d'uso;
8. La combinazione di due o più operazioni precedenti

L'origine delle merci nel CDU

L'origine non preferenziale

I criteri di esclusione *ex* Art. 36 RD-CDU: Gli elementi neutri

Ai fini della determinazione dell'origine **non si tiene mai** conto dell'origine dei seguenti elementi:

1. Energia e combustibili usati nel procedimento produttivo;
2. Impianti e attrezzature utilizzati;
3. Macchinari e utensili di lavorazione;
4. Materiali che non entrano e che non sono destinati a entrare nella composizione finale del prodotto (per esempio sostanze chimiche usate nella concia del pellame).

Gli **imballaggi** generalmente **non rilevano** ai fini dell'attribuzione dell'origine, **con una sola eccezione**, e cioè nel caso in cui la merce rientri tra quella disciplinata dall'Allegato 22-01 RD e la regola principale si basi su una percentuale di valore aggiunto (Art. 36, co. 2, RD-CDU).

L'origine delle merci nel CDU

L'origine non preferenziale

Art. 35 RD-CDU: Accessori, pezzi di ricambio e utensili

Prodotti come macchinari, attrezzature, veicoli o altri prodotti sono spesso venduti con accessori, pezzi di ricambio, utensili o materiale illustrativo necessari per il loro funzionamento o manutenzione.

Per questo, ai fini dell'origine non preferenziale per quanto concerne le sezioni XVI, XVII e XVIII della Nomenclatura Combinata, tali elementi **sono considerati parti del bene principale se importati e normalmente venduti insieme a questo** e corrispondano, per natura e numero, al suo equipaggiamento normale.

Nel caso in cui siano **successivamente** importati per l'uso con prodotti già immessi in libera pratica, invece, sono considerati aventi la stessa origine di tali merci se l'incorporazione dei pezzi di ricambio **essenziali** in fase di produzione non ne avrebbe modificato l'origine.

Al riguardo, **sono considerati essenziali** se soddisfano contemporaneamente tutti e tre i seguenti criteri:

1. Sono componenti senza i quali non può essere garantito il buon funzionamento di attrezzature, macchinari, apparecchiature o di veicoli immessi in libera pratica;
2. Sono caratteristici di tali prodotti;
3. Sono destinati alla loro normale manutenzione e alla sostituzione di parti dello stesso tipo danneggiate o divenute inservibili.

L'origine delle merci nel CDU

L'origine non preferenziale

Prova dell'origine non preferenziale (Art. 61 CDU)

L'Autorità Doganale, ogniqualvolta desideri verificare l'origine non preferenziale dichiarata, può richiedere al dichiarante di provare l'origine delle merci. Le prove non sono soggette ad alcuna condizione specifica: in altre parole **si applica il principio della libera valutazione della prova** (per esempio nel caso di certificati emessi da Camere di Commercio o enti simili, non essendo prevista alcuna procedura di cooperazione amministrativa).

Se la prova dell'origine delle merci è fornita ai sensi della normativa doganale o di un'altra specifica normativa dell'Unione, l'Agenzia può richiedere, in caso di ragionevoli dubbi, qualsiasi altra prova complementare necessaria per accertarsi che l'indicazione dell'origine sia conforme alle norme stabilite dalla relativa normativa dell'Unione (per esempio, fatture di primo acquisto, contratti, descrizione del processo produttivo, origine dei materiali, spiegazione delle modalità di valutazione dell'origine dichiarata del prodotto).

Ai sensi dell'art. 243, co. 4, Reg. di esecuzione (UE) 2447/2015, **se l'origine non preferenziale dichiarata risulta non corretta**, l'origine da prendere in considerazione ai fini del paragrafo 3, lettera a), **è stabilita sulla base degli elementi di prova presentati dal dichiarante o, qualora ciò non sia sufficiente o soddisfacente, sulla base di qualsiasi informazione disponibile.**

L'origine preferenziale delle merci (Art. 64 CDU)

Al contrario dell'origine non preferenziale, ha una **valenza fondamentale tributaria** (abbattimenti o esenzioni daziarie, contingentamenti all'importazione).

Le concessioni di preferenze tariffarie si distinguono in due macro-categorie, a seconda della fonte da cui emanano:

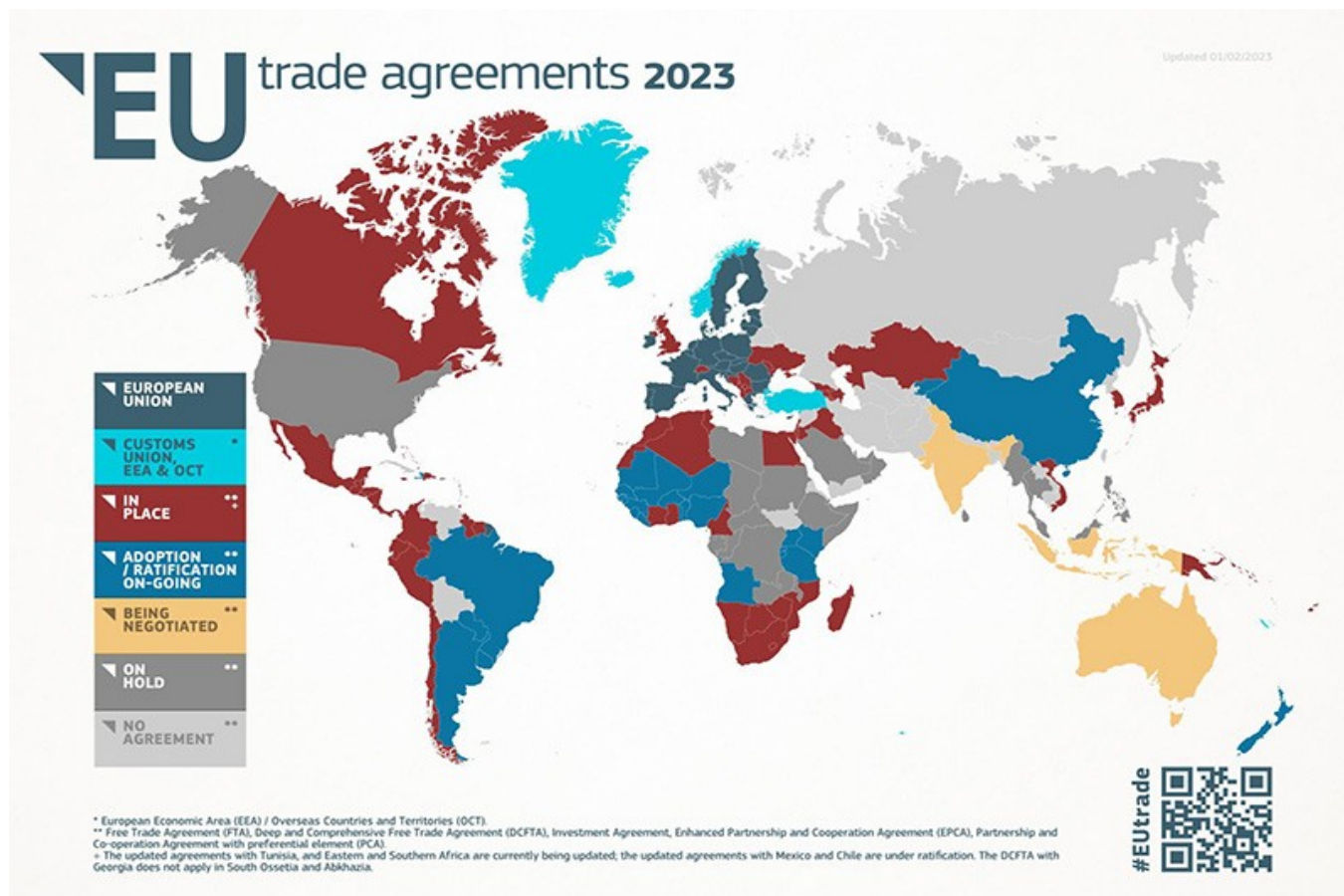
1. Origine preferenziale che deriva da accordi di libero scambio, di natura bilaterale e reciproca, conclusi dall'Unione Europea con paesi terzi.
2. Origine preferenziale derivante da atti giuridici comunitari di natura unilaterale, cioè senza alcuna reciprocità da parte di paesi terzi, generalmente con natura umanitaria e di sostegno allo sviluppo.

Gli accordi di libero scambio (Preferenze: 300)

- Sono disciplinati da specifici trattati bilaterali conclusi dall'Unione Europea con paesi terzi (es. Accordi Euromediterranei di associazione), che disciplinano le modalità di accesso delle merci ai regimi preferenziali.
- Le preferenze tariffarie sono accordate in via reciproca da entrambi i paesi contraenti.
- Prevedono, unitamente alle condizioni di preferenzialità, che la merce sia scortata da un documento o attestazione che provi l'origine preferenziale (EUR.1, attestazione su fattura, *status* di esportatore autorizzato, iscrizione al portale REX).

L'origine delle merci nel CDU

L'origine preferenziale



Gli accordi di libero
scambio dell'Unione
Europea

L'origine delle merci nel CDU

L'origine preferenziale

I cumuli dell'origine

Le norme di origine preferenziali dell'UE comprendono il concetto di **cumulo**, che consente all'importatore o all'esportatore, a determinate condizioni, di **considerare originari dell'UE o di un paese partner commerciale i materiali non originari importati da paesi terzi o le trasformazioni effettuate in un paese non partner**.

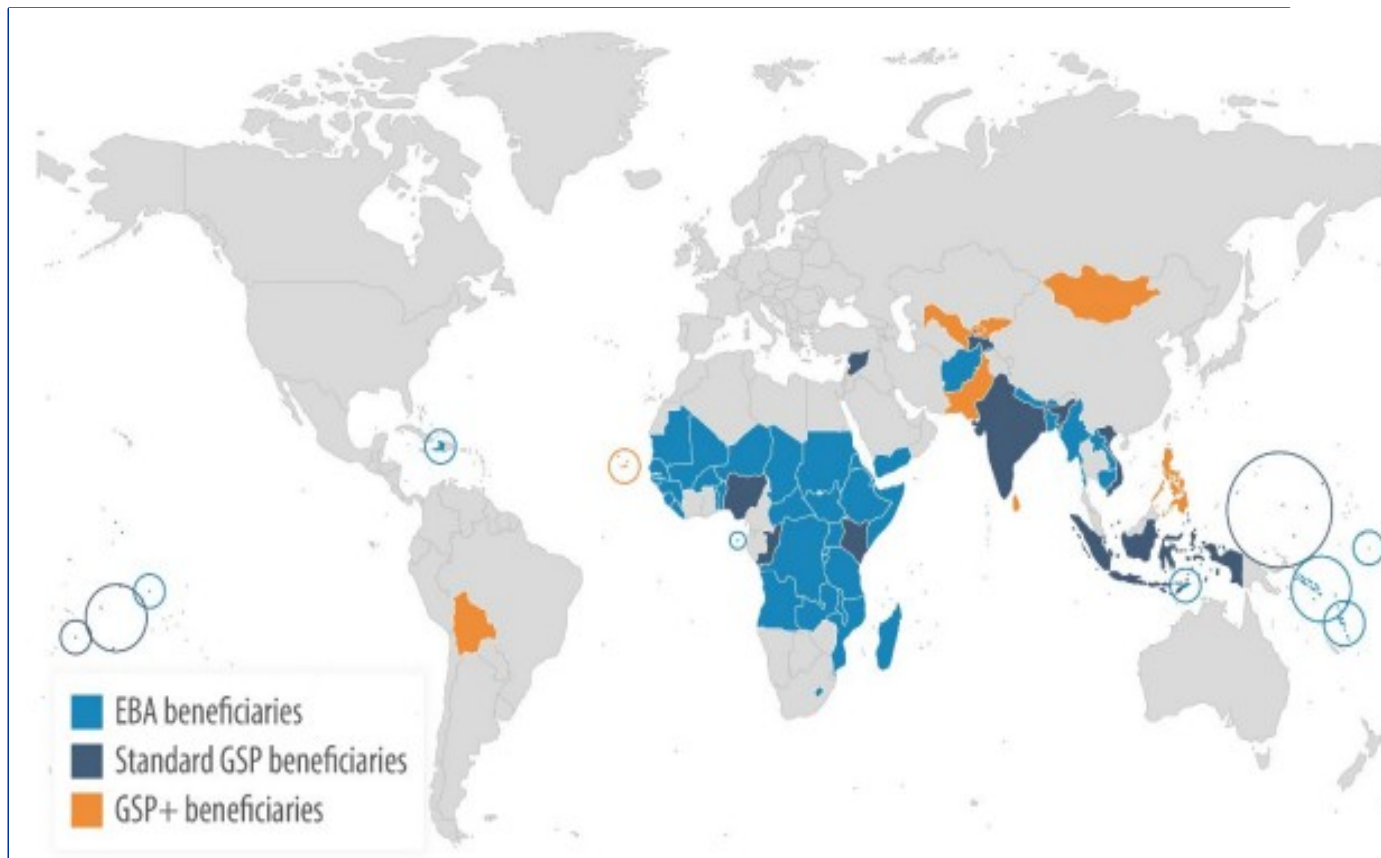
1. **Cumulo bilaterale:** coinvolge due parti: l'UE e il paese partner. Consente di utilizzare materiali originari dell'UE come materiali originari del paese partner e viceversa.
2. **Cumulo diagonale:** è utilizzato negli accordi con medesime regole di origine relativi a più di due paesi (es. accordo Pan-euromediterraneo). Consente di utilizzare come materiali originari materiali originari di un paese definito (come indicato nella pertinente disposizione sul cumulo) diverso dai paesi partner.
3. **Cumulo totale:** consente, oltre al cumulo dei materiali originari delle parti accordiste, di considerare le lavorazioni che portano a ottenere un prodotto originario (ai sensi delle regole di origine dell'accordo medesimo) come se fossero eseguite in un unico territorio. In tal caso, le merci possono essere inviate in altro Paese contraente anche se non hanno subito lavorazioni tali da far loro acquisire il carattere originario.

Il Sistema di Preferenze Generalizzate – SPG (Preferenze: 200)

- Sono benefici tariffari accordati in via unilaterale dall'Unione, sulla base del Reg. (UE) 978/2012, che disciplina le modalità di accesso dei paesi in via di sviluppo al Sistema di Preferenze Generalizzate, in base a criteri oggettivi come il reddito o le quote di mercato nell'UE.
- Si divide in SPG Standard (per i paesi con reddito basso e medio basso), SPG+ (che consente maggiori abbattimenti daziari se sono rispettati accordi internazionali su diritti umani, difesa dell'ambiente e diritti dei lavoratori) ed EBA -*Everything but arms*- (per i paesi meno sviluppati, consentendo completa esenzione da dazi o contingentamenti per tutti i prodotti eccetto armi e munizioni).
- Prevede obbligatoriamente che l'esportatore si registri al Sistema degli Esportatori Registrati (REX).

L'origine delle merci nel CDU

L'origine preferenziale



Il sistema di preferenze
generalizzate dell'Unione
Europea

L'origine delle merci nel CDU

L'origine preferenziale

Le Unioni Doganali (Preferenze: 400)

- Sono accordi di libera circolazione tra le due parti dell'unione doganale per le merci contemplate che sono **interamente prodotte o immesse in libera pratica** dopo la loro importazione da paesi terzi;
- Attualmente in vigore con San Marino, Andorra e Turchia, ciascuno disciplinato da un singolo Accordo bilaterale;
- Nel caso della Turchia, l'Unione Doganale comprende tutte le categorie di beni, esclusi quelli agricoli e i prodotti del carbone e dell'acciaio (CECA), che sono invece disciplinati da accordi bilaterali di libero scambio (preferenze 300);
- Le importazioni dalla Turchia sono scortate dal **certificato A.TR**, che consente alle merci di ottenere gli abbattimenti daziari ma che non costituisce attestazione di origine preferenziale, in quanto mera dichiarazione di immissione in libera pratica.

Le prove di origine preferenziale

- Una prova dell'origine rilasciata a fini preferenziali **non è in linea di principio accettabile come prova dell'origine non preferenziale** delle merci in questione, in quanto le regole di origine applicabili in ciascun caso sono diverse.
- Una prova dell'origine preferenziale **può tuttavia essere presa in considerazione** ai fini della verifica di un'origine non preferenziale dichiarata **se il dichiarante è in grado di dimostrare che le merci in questione hanno acquisito il loro carattere originario preferenziale conformemente a regole identiche a quelle applicabili per determinare il loro paese d'origine a norma dell'articolo 60 del CDU.**
- Ai sensi dell'art. 59, lett. b) e c), CDU, **l'origine non preferenziale rimane l'unica rilevante** ai fini delle **misure, diverse da quelle tariffarie**, stabilite da disposizioni dell'Unione specifiche nel quadro degli scambi di merci e **delle altre misure dell'Unione relative all'origine delle merci.**

L'origine delle merci nel CDU

L'origine non preferenziale

Informazioni Vincolanti in materia di Origine (IVO) – Art. 33 CDU

Sono delle **decisioni amministrative di rilievo comunitario** sull'applicazione della normativa doganale, per mezzo delle quali, **su richiesta degli operatori economici interessati**, le Autorità doganali degli Stati Membri attribuiscono la **corretta origine ad una determinata merce**.

Sono gratuite (salvo eventuali rimborsi spese) e devono essere rilasciate entro il termine di 120 giorni dalla richiesta.

Tali decisioni hanno piena efficacia giuridica su tutto il territorio comunitario e:

- vincolano tutte le Autorità doganali dell'Unione europea a riconoscere al titolare indicato nella IVO l'origine ivi indicata per quella determinata merce, in occasione dell'espletamento delle operazioni di importazione ed esportazione successivamente all'adozione della decisione;
- vincolano il titolare della decisione ad utilizzare l'IVO stessa.

La tutela dell'origine dei prodotti agricoli, alimentari e vinicoli

Il **Reg. (UE) 1151/2012** ha istituito un regime di origini e indicazioni protette, regolate da rigidi disciplinari. Il rispetto di tali regole è garantito da un organismo di controllo indipendente.

1. **Denominazione di Origine Protetta (DOP):** le fasi di produzione, trasformazione ed elaborazione devono avvenire esclusivamente in un'area geografica delimitata.
2. **Indicazione Geografica Protetta (IGP):** almeno una fase tra produzione, trasformazione ed elaborazione avviene in una particolare area.

L'art. 13 del Regolamento protegge i nomi registrati da illeciti utilizzi commerciali da parte di prodotti non registrati, condotte usurpative e imitative (contraffazione), evocative (es. fenomeno dell'*Italian Sounding*), e qualsiasi altra pratica che possa indurre in errore il consumatore.

L'ordinamento italiano prevede **sanzioni amministrative** (D.lgs. 297/2004) e, nel caso di contraffazione, **sanzioni penali** (art. 517 *quater* c.p.)

Il sistema normativo interno in materia di tutela dell'origine e del *Made in Italy*

Accordo di Madrid (14 aprile 1891)

sulla repressione delle false o fallaci indicazioni di provenienza

reso esecutivo in Italia con la legge 4 luglio 1967 n. 676, cui è stata data attuazione con D.P.R. del 26 febbraio 1968 n. 656

"Qualsiasi prodotto recante una falsa o fallace indicazione di provenienza, nella quale uno dei paesi, cui si applica il presente Accordo, o un luogo situato in uno di essi, fosse direttamente o indirettamente indicato come paese o come luogo d'origine, sarà sequestrato alla importazione in ciascuno dei detti paesi." (Articolo 1)

Non vi è divieto per il venditore di indicare il suo nome o il suo indirizzo su prodotti provenienti da un paese diverso da quello della vendita, ma, in tal caso, l'indirizzo o il nome deve essere accompagnato dall'indicazione precisa, e a caratteri ben chiari, del paese o del luogo di fabbricazione o di produzione o da altra indicazione che valga ad evitare qualsiasi errore sulla vera origine delle merci. (Articolo 3)

Tutela del Made in Italy

I primi passi nella normativa

D.P.R. del 26 febbraio 1968 n. 656

"Le merci per le quali vi sia il fondato sospetto che rechino una falsa o fallace indicazione di provenienza sono soggette a **fermo** (amministrativo, ndr) all'atto della loro introduzione nel territorio della Repubblica, a cura dei competenti uffici doganali che ne danno immediatamente notizia all'autorità giudiziaria e agli interessati." (**Art.1**)

Trascorsi **sessanta giorni** dalla comunicazione all'autorità giudiziaria (senza che questa abbia disposto il sequestro), gli uffici doganali possono restituire la merce, **previa regolarizzazione della stessa** (**Art.2**)

FALSA E FALLACE INDICAZIONE D'ORIGINE

Art.4, comma 49, legge n° 350/2003

"L'importazione e l'esportazione a fini di commercializzazione ovvero la commercializzazione o la commissione di atti diretti in modo non equivoco alla commercializzazione di prodotti recanti false o fallaci indicazioni di provenienza o di origine costituisce reato ed è punita ai sensi dell'articolo 517 del codice penale.

Art.517 Codice Penale

Vendita di prodotti industriali con segni mendaci

"Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in circolazione opere dell'ingegno o prodotti industriali, con **nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri**, atti a indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza o qualità dell'opera o del prodotto, è punito, se il fatto non è preveduto come reato da altra disposizione di legge, con la **reclusione fino a due anni** e con la **multa fino a ventimila euro**."

la pena è aumentata i fatti da essi previsti hanno ad oggetto alimenti o bevande la cui denominazione di origine o geografica o le cui specificità sono protette dalle norme vigenti. (art. 517-bis c.p.)

Tutela del Made in Italy

Falsa indicazione d'origine

FALSA INDICAZIONE D'ORIGINE

Art.4, comma 49, legge n° 350/2003

"Costituisce falsa indicazione la stampigliatura "made in Italy" su prodotti e merci non originari dall'Italia ai sensi della normativa europea sull'origine"



Tutela del Made in Italy

Falsa e fallace indicazioni d'origine

FALLACE INDICAZIONE D'ORIGINE

Art.4, comma 49, legge n° 350/2003

"Costituisce fallace indicazione, **anche qualora sia indicata l'origine e la provenienza estera dei prodotti o delle merci, l'uso di segni, figure, o quant'altro possa indurre il consumatore a ritenere che il prodotto o la merce sia di origine italiana incluso l'uso fallace o fuorviante di marchi aziendali** ai sensi della disciplina sulle pratiche commerciali ingannevoli, fatto salvo quanto previsto dal comma 49-bis, ovvero l'uso di marchi di aziende italiane su prodotti o merci non originari dell'Italia ai sensi della normativa europea sull'origine senza l'indicazione precisa, in caratteri evidenti, del loro Paese o del loro luogo di fabbricazione o di produzione, o altra indicazione sufficiente ad evitare qualsiasi errore sulla loro effettiva origine estera."



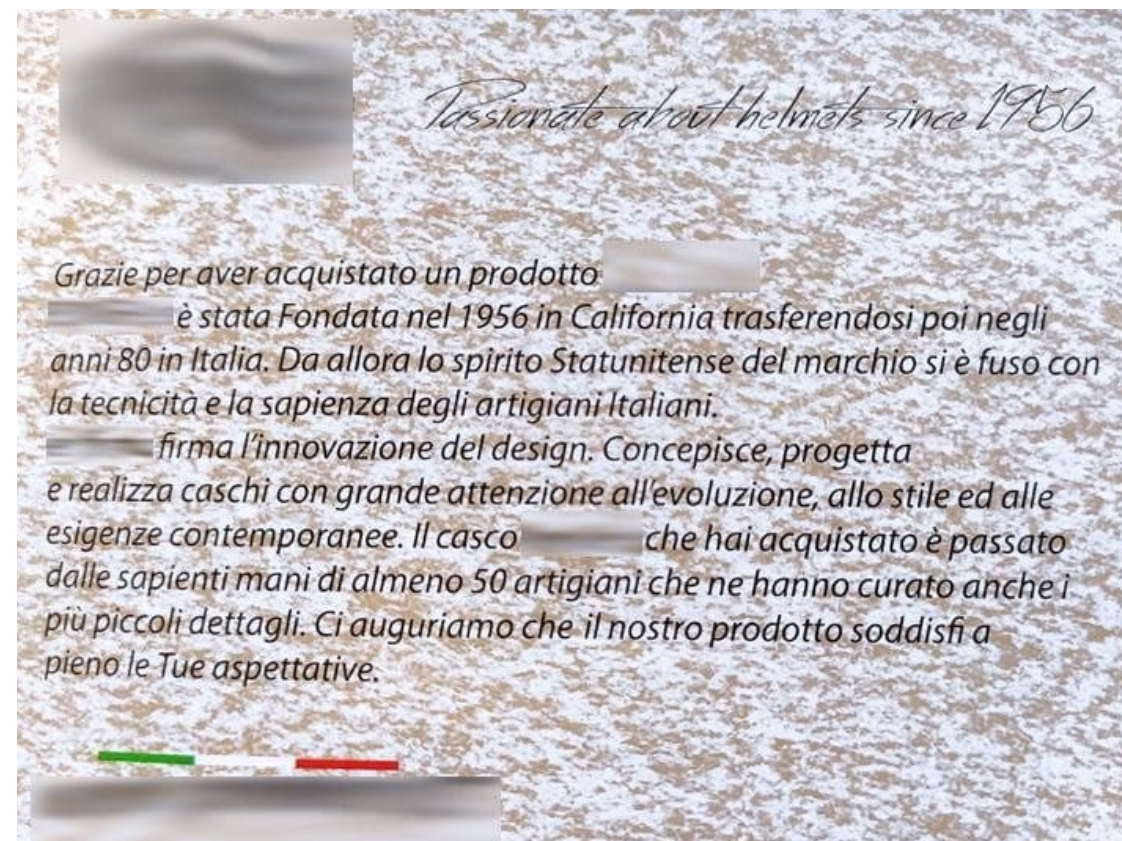
Tutela del Made in Italy

Falsa e fallace indicazioni d'origine



Tutela del Made in Italy

Falsa e fallace indicazioni d'origine



Tutela del Made in Italy

Falsa e fallace indicazione d'origine

Le fattispecie sono commesse **sin dalla presentazione dei prodotti o delle merci in dogana** per l'immissione in consumo o in libera pratica e sino alla vendita al dettaglio.

La **fallace indicazione** delle merci può essere sanata sul piano amministrativo con l'asportazione a cura ed a spese del contravventore dei segni o delle figure o di quant'altro induca a ritenere che si tratti di un prodotto di origine italiana.

La **falsa indicazione** sull'origine o sulla provenienza di prodotti o merci può essere sanata sul piano amministrativo attraverso l'esatta indicazione dell'origine o l'asportazione della stampigliatura "made in Italy".



Tutela del Made in Italy

L'evoluzione della normativa (Decreto-legge n. 135/2009)

FALLACE UTILIZZO DI MARCHI AZIENDALI

Art.4, comma 49-bis, legge n° 350/2003

"Costituisce fallace indicazione l'uso del marchio, da parte del titolare o del licenziatario, con **modalità tali da indurre il consumatore a ritenere che il prodotto o la merce sia di origine italiana ai sensi della normativa europea sull'origine**, senza che gli stessi siano accompagnati da **indicazioni precise ed evidenti sull'origine o provenienza estera** o comunque sufficienti ad evitare qualsiasi fraintendimento del consumatore sull'effettiva origine del prodotto, ovvero senza essere accompagnati da attestazione, resa da parte del titolare o del licenziatario del marchio, circa le informazioni che, a sua cura, verranno rese in fase di commercializzazione sulla effettiva origine estera del prodotto."

Tutela del Made in Italy

Fallace utilizzo di marchi aziendali

Sanzione amministrativa da euro 10.000 ad euro 250.000

"È sempre disposta la **confisca amministrativa** del prodotto o della merce di cui al comma 49-bis, **salvo che le indicazioni ivi previste siano apposte**, a cura e spese del titolare o del licenziatario responsabile dell'illecito, sul prodotto o sulla confezione o sui documenti di corredo per il consumatore." (co. 49-ter)

"Le **Camere di commercio industria artigianato ed agricoltura** territorialmente competenti ricevono il rapporto di cui all'articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, ai fini dell'irrogazione delle sanzioni pecuniarie amministrative di cui al precedente comma 49-bis." (49-quater)



Tutela del Made in Italy

L'evoluzione della normativa (Decreto-legge n. 135/2009)

FALSA INDICAZIONE DI PRODOTTO INTERAMENTE ITALIANO (100% MADE IN ITALY)

"Chiunque fa uso di un'indicazione di vendita che presenti il prodotto come interamente realizzato in Italia, quale **"100% made in Italy"**, **"100% Italia"**, **"tutto italiano"**, in qualunque lingua espressa, o altra che sia analogamente idonea ad ingenerare nel consumatore la convinzione della realizzazione interamente in Italia del prodotto, ovvero segni o figure che inducano la medesima fallace convinzione, al di fuori dei presupposti previsti nei commi 1 e 2, è punito, ferme restando le diverse sanzioni applicabili sulla base della normativa vigente, con le **pene previste dall'articolo 517 del codice penale, aumentate di un terzo.**" (*Art. 16, comma 4*)

Tutela del Made in Italy

Il 100% Made in Italy

"Si intende realizzato interamente in Italia il prodotto o la merce, classificabile come made in Italy ai sensi della normativa vigente, e per il quale **il disegno, la progettazione, la lavorazione ed il confezionamento** sono compiuti esclusivamente sul territorio italiano" (*art.6, comma 1*)

"(...) per uso dell'indicazione di vendita o del marchio si intende la utilizzazione a fini di comunicazione commerciale ovvero l'apposizione degli stessi sul prodotto o sulla confezione di vendita o sulla merce **dalla presentazione in dogana per l'immissione in consumo o in libera pratica e fino alla vendita al dettaglio.**" (*art.6, comma 3*)



Tutela del Made in Italy

L'evoluzione della normativa

La Legge 55/2010: criteri eccezionali per il “Made in Italy”

- ❖ differenti criteri di determinazione dell’origine per prodotti tessili, della pelletteria e calzaturieri.

Il marchio d’origine “Made in Italy” potrebbe essere apposto esclusivamente su prodotti finiti le cui fasi di lavorazione abbiano avuto luogo prevalentemente nel territorio nazionale: **almeno due delle fasi di lavorazione** previste per ciascun settore siano state eseguite nel territorio medesimo e per le rimanenti fasi sia verificabile la tracciabilità.

Le specifiche fasi di lavorazione per ciascun settore sono espressamente indicate.



Tutela del Made in Italy

La legge 55/2010

Le (almeno) due fasi di lavorazione da svolgere in Italia non assicurano una “trasformazione o lavorazione sostanziale” richiesta dal CDU

Ad esempio:

una borsa in pelle assemblata e rifinita in Cina con concia e taglio del pellame realizzato in Italia secondo la Legge 55/2010, potrebbe essere importata in Italia con il marchio di origine “Made in Italy”, ma secondo il CDU può essere importata nei Paesi Membri dell’UE solamente con il marchio di origine “Made in Cina”



Tutela europea dell'origine

L'evoluzione della normativa a livello unionale

I prodotti alimentari



Regolamento UE 1169/2011 - norma di portata generale



Regolamento UE 775/2018 - norma di portata generale



Regolamento (CE) n. 1760/2000 - Carni



Direttiva 2001/110/CE (D.Lgs. n. 179/2004) - Miele



Regolamento (UE) n. 1308/2013 - Olio d'oliva



Regolamento (UE) n. 1379/2013 - Pesce e prodotti della pesca



Regolamento UE 2429/2023 - Frutta secca ed essicata, capperi, zafferano

L'ordinamento europeo

I prodotti alimentari

REGOLAMENTO (UE) N. 1169/2011 relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori

La **norma generale** richiede che l'indicazione del paese di origine o del luogo di provenienza sia **obbligatoria qualora l'omissione di tale indicazione possa indurre in errore il consumatore** in merito al paese di origine o al luogo di provenienza reali del prodotto alimentare. Ciò vale in particolare se le informazioni che accompagnano il prodotto alimentare o contenute nell'etichetta nel loro insieme potrebbero far pensare che l'alimento abbia un differente paese di origine o luogo di provenienza. (Art. 26, par.2, lett. a)



L'ordinamento europeo

I prodotti alimentari

Sanzione amministrativa da euro 2.000 ad euro 16.000

"Salvo che il fatto costituisca reato, la violazione delle disposizioni relative a contenuti e modalità dell'indicazione del paese d'origine o del luogo di provenienza di cui all'articolo 26 del regolamento comporta l'applicazione al soggetto responsabile della **sanzione amministrativa** pecuniaria del pagamento di una somma **da 2.000 euro a 16.000 euro.**" (Art. 13, D.Lgs. 231/2017)

"Il **Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressioni frodi dei prodotti agroalimentari** del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali è designato quale autorità competente all'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente decreto."
(Art. 26, D.Lgs. 231/2017)

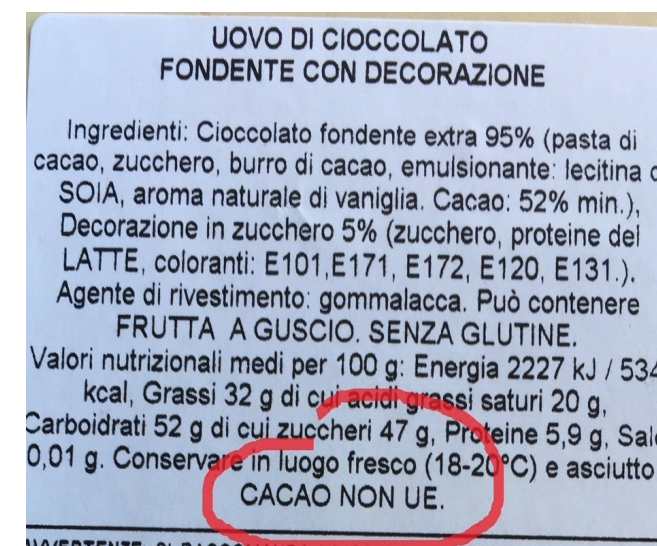


REGOLAMENTO (UE) N. 775/2018

paese d'origine o luogo di provenienza dell'ingrediente primario di un alimento

Quando il paese d'origine o il luogo di provenienza di un alimento è indicato attraverso qualunque mezzo, come diciture, illustrazioni, simboli o termini che si riferiscono a luoghi o zone geografiche (es. "Made in ...", bandiera, etc.) e non è lo stesso di quello del suo ingrediente primario, **è indicato anche il paese d'origine o il luogo di provenienza dell'ingrediente primario** in questione - con riferimento all'UE, allo Stato membro o Paese terzo, etc. - oppure è indicato come diverso da quello dell'alimento. (Art. 2)

Un ingrediente primario è quello che rappresenta più del 50% dell'alimento



L'ordinamento europeo

I prodotti alimentari

REGOLAMENTO (CE) N. 834/2007 e 848/2018

Prodotti biologici

Quando viene usato il logo biologico UE sulle etichette di prodotti agricoli biologici (obbligatorio dal 1° luglio 2010), dovrà essere esposta anche un'indicazione del luogo in cui sono state coltivate le materie prime agricole di cui il prodotto è composto.

Compare nello stesso campo visivo del logo e prende, se del caso, una delle forme seguenti:



IT - BIO - 004
Agricoltura ITALIA



IT - BIO - 004
Agricoltura UE



IT - BIO - 004
Agricoltura UE/NON UE

L'ordinamento europeo

I prodotti alimentari

PRODOTTI SPECIFICI

- **Carni:** Carni bovine (luogo di nascita, allevamento e macellazione), suine, ovine, caprine e volatili (luogo di allevamento e macellazione). (Regolamento (CE) n. 1760/2000).
- **Miele:** obbligatorio indicare i paesi in cui è stato raccolto (es. "miscela di mieli originari UE: Italia-Ungheria"). (Direttiva 2001/110/CE → D.Lgs. n° 179/2004)
- **Olio d'oliva** (Regolamento (UE) n. 1308/2013)
- **Pesce e prodotti della pesca** (Regolamento (UE) n. 1379/2013)
- **Frutta secca ed essicata, capperi, zafferano** (Regolamento UE 2429/2023)
- **Direttiva Breakfast:** succhi di frutta, confetture, latte, miele (Direttiva 1438/2024)
Fra le altre, non sarà più sufficiente usare diciture generiche come "*miscela di mieli UE ed extra-UE*", inoltre tutti i paesi di origine dovranno essere indicati sull'etichetta in ordine decrescente di peso



Alcuni casi pratici di violazioni riscontrate in materia di origine

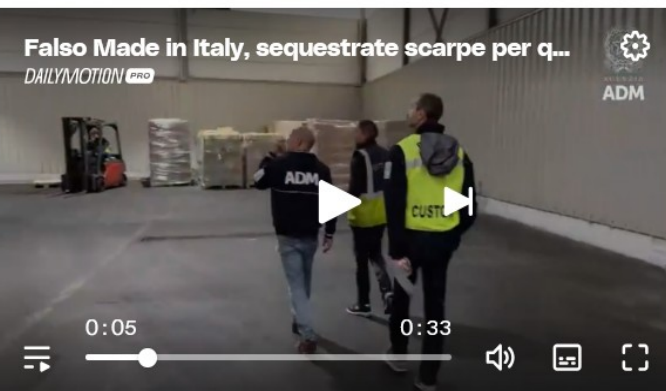
La tutela del Made in Italy

L'attività sul campo

Home • Firenze • Cronaca • [Sequestre 18.500 paia di scarpe: falso made in Italy, denunciate due aziende dell](#)

Sequestre 18.500 paia di scarpe: falso made in Italy, denunciate due aziende della provincia di Firenze

Le scarpe venivano realizzate in Tunisia. Una volta importate in Italia, alle calzature veniva applicata una mezza soletta con il marchio Made in Italy per dare un'apparenza di autenticità. L'operazione condotta dall'agenzia delle dogane di Livorno



POTREBBE INTERESSARTI ANCHE

[Cronaca](#)

È nata la Sales Calcio. Dieci genitori ne consiglio

[Cronaca](#)

Il potere della scrittura: "Realtà, finzioni e errori. Così racconto la vita"

[Cronaca](#)

"Via Verdi, presto nuova erba al giardino"

TGR Toscana Firenze Arezzo Carrara Grosseto Livorno ...

Falso made in Italy, sequestre 18.500 paia di calzature pregiate

L'operazione dell'Agenzia delle dogane al Porto di Livorno. Due aziende di Firenze realizzavano scarpe in Tunisia vendendole come prodotto artigianale italiano

04/11/2024

Condividi

I funzionari dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM) di Livorno hanno sequestrato per falso Made in Italy 18.500 paia di calzature, di pregiata fattura, per un valore commerciale complessivo di circa 390.000 euro, prodotte in Tunisia per conto di due aziende della provincia di Firenze. Si tratta di un risultato, frutto di due distinte operazioni, accomunate da caratteristiche molto simili. L'attenzione dei funzionari livornesi si è concentrata sulle numerose e ripetute operazioni di import ed export delle due aziende, un considerevole flusso di pellame e accessori in partenza dall'Italia sotto forma di materia prima, diretta in Tunisia. Nel paese magrebino venivano effettuate, da varie ditte, tutte le lavorazioni necessarie alla fabbricazione delle calzature, che venivano poi reimportate, praticamente finite, in Italia. Entrambe le aziende coinvolte nella vicenda applicavano, presso le proprie sedi, all'interno delle calzature una mezza soletta sulla quale veniva impresso il marchio commerciale e il "Made in Italy", che veniva riportato, al confezionamento, in sacchetti e scatole sempre recanti la prestigiosa indicazione di origine italiana. L'attività di indagine, che ha

La tutela del Made in Italy

L'attività sul campo



CAPITOLO 64		
Calzature, ghette e oggetti simili; parti di questi oggetti		
Codice SA 2012	Designazione delle merci	Regole primarie
6402	Altre calzature con soles esterne e tomaie di gomma o di materia plastica	CTH, escluso l'assemblaggio di tomaie fissate alle soles primarie o ad altre parti inferiori della voce 6406
6403	Calzature con soles esterne di gomma, di materia plastica, di cuoio naturale o ricostituito e con tomaie di cuoio naturale	CTH, escluso l'assemblaggio di tomaie fissate alle soles primarie o ad altre parti inferiori della voce 6406



La tutela del Made in Italy

L'attività sul campo

 Servizio | Cronaca

, al porto di Livorno sequestrate 134 microcar made in Marocco per l'adesivo tricolore

Vita poco dolce per la carrozzeria Gdf e Adm hanno contestato a causa di adesivi con la bandiera italiana sulla fallace indicazione sull'origine del prodotto: non è made in Italy

19 maggio 2024



La tutela del Made in Italy

L'attività sul campo

Sequestrati in porto 2.500 oggetti d'arredamento

Martedì 8 Aprile 2025 – 14:39



La merce, per un valore totale di circa 45.000 euro, era stivata in due container provenienti da Cina e India. Nei confronti della società importatrice sono state irrogate sanzioni pari a 30.000 euro, sulla base di quanto disposto dalla legge 350/2003 a tutela del “Made in Italy”

 Iscriviti alle Newsletter

IL TIRRENO

 Sfoglialo il quotidiano

Livorno

 ACCEDI

ABBONATI

 MENU

TOSCANA

ITALIA MONDO

SPORT

CRONACA

TEMPO LIBERO

VIDEO

SCUOLA 2030

SHIPPING

 CERCA

SCEGLI L'EDIZIONE

Livorno

Firenze

Cecina-Rosignano

Empoli

Grosseto

Lucca

Massa-Carrara

Montecatini

Piombino-Elba

Pisa

Pistoia

Pontedera

Prato

Versilia

Livorno > Cronaca

Controlli

Livorno, falso “made in Italy”: 30mila euro di multa a un’azienda



Due dei prodotti sequestrati

Avrebbe importato prodotti di arredamento da Cina e India che avrebbero «potuto indurre i consumatori a ritenerli di origine italiana»

08 aprile 2025 15:39

2 MINUTI DI LETTURA

La tutela del Made in Italy

L'attività sul campo



Grazie per l'attenzione!